



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 08/09/2020

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto l'avvenuta anticipata estinzione di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 11.07.2011 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 22.07.2015. Il ricorrente all'esito della fase del reclamo, inutilmente esperita, rispetto alle proprie pretese, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di veder riconosciute la propria domanda con la condanna dell'intermediario a rimborso delle commissioni non maturate per un importo complessivo di € 1.633,01.

Costituitosi, l'intermediario nell'opporci alle pretese del cliente, eccepisce, innanzitutto, con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra c.d. recurring e up front) per effetto della nota sentenza Lexitor della CGUE, che quest'ultima muoverebbe da una serie di motivazioni già fatte proprie dalla normativa nazionale - anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia - che avrebbe trasposto letteralmente l'art. 16 della Direttiva utilizzando l'espressione "interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto"; espressione che non genererebbe le ambiguità rilevate dalla CGUE e risulterebbe chiara nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto.

Sottolinea, inoltre, che, secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria, la sentenza in parola non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, interpretando la stessa una direttiva non avente natura "self-executing" e, quindi, non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali.



Ciò premesso, pertanto, eccepisce la non rimborsabilità tanto delle commissioni accessorie quanto delle spese fisse contrattuali, non essendo le stesse soggette a maturazione nel tempo ma riferendosi pacificamente ad attività esauritesi al momento della conclusione del contratto di finanziamento.

Relativamente al premio assicurativo, afferma che l'unico soggetto legittimato a procedere alla relativa restituzione è soltanto la compagnia assicurativa.

Sottolinea, comunque, di voler procedere al rimborso dell'importo richiesto qualora la compagnia assicurativa non dovesse dare riscontro alla richiesta restitutoria.

Chiede, quindi, che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione delle spese fisse contrattuali pro quota, delle commissioni accessorie e dei costi assicurativi.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

1) la commissione accessoria va rimborsata per l'importo di € 282,79.

2) le spese di istruttoria vanno rimborsate per l'importo di € 135,21.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

1) Il premio assicurativo che, maturando progressivamente, deve essere retrocesso in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 983,81.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.401,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO